

2024

SCHEMA n.05/2024

CONCORSO PER TITOLI PERSONALE ATA

Anno scolastico 2024/25

Decreto Lgs. n. 297/1994 art. 554

O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009

Circolare n. 55934 del 19-04-2024

Apertura funzioni: dal 10 maggio al 30 maggio



CISL
SCUOLA

NOVITA'**Nuovi ordinamenti professionali**

Il CCNL sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024 ha aggiornato l'ordinamento del personale ATA con l'obiettivo di realizzare un bilanciamento tra le esigenze organizzative delle scuole e la gestione e valorizzazione delle competenze del personale ATA.

Il nuovo sistema di classificazione del personale ATA è, ora, articolato in quattro aree, e precisamente:

- Area dei collaboratori;
- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Ai sensi dell'art.59, comma 2 del CCNL 2019/21, a partire dal 1° maggio il personale in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico.

Sempre a norma dell'articolo 59, non è motivo di decadenza dalle graduatorie l'assenza del titolo di studio richiesto dal nuovo sistema di classificazione per l'accesso al profilo richiesto.

Tenuto conto che nell'a.s. 2024/25 non è stato ancora definito l'organico per il profilo dell'operatore scolastico, non è prevista la graduatoria 24 mesi del profilo di OPERATORE.

La declaratoria delle aree professionali del nuovo sistema di classificazione del personale ATA è contenuta nell'Allegato A al CCNL 2019/2021.

Istituzioni scolastiche della Provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani)

A seguito della introduzione dei codici meccanografici per le scuole della Provincia di BAT (Barletta, Andria e Trani), gli aspiranti che nel corrente anno scolastico **sono già inseriti** nelle graduatorie 24 mesi dell'Ambito Territoriale di Bari o di Foggia possono optare per l'inserimento nella nuova graduatoria della Provincia di BAT; in alternativa, possono permanere nelle attuali graduatorie. Ovviamente, in assenza di presentazione della domanda di aggiornamento, l'aspirante resterà incluso nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Bari o di Foggia.

Gli aspiranti che presentano domanda di **nuovo inserimento** possono richiedere solo l'iscrizione in uno dei due ambiti interessati.

Validità del servizio prestato dopo la scadenza delle domande e entro il 30 giugno

In occasione della discussione sulla legge di conversione del D.L.19/2024 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR") la Camera dei Deputati ha approvato uno specifico ordine del giorno con il quale impegna il Governo a prevedere che l'attivazione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie 24 mesi avvenga non prima del 15 giugno.

La nota recepisce l'o.d.g. nel senso che si introduce la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno. Tale servizio sarà dichiarato inizialmente con riserva da sciogliere, confermando l'effettivo servizio, nei tempi che saranno indicati dall'Amministrazione.

PROCEDURA DI INDIZIONE (Art.1 O.M. 21/2009)

I bandi di concorso per soli titoli sono indetti dai Direttori Regionali, con esclusione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, per tutte le province comprese nella Regione.

Sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) utili alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025.

I bandi devono essere pubblicizzati con l'affissione, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale, degli Ambiti Territoriali Provinciali e di tutte le scuole della Regione per tutto il tempo utile per la presentazione delle domande, (art.1, c.6). Per assicurare modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative, dal 1° novembre 2022 è obbligatorio pubblicare i bandi di concorso anche sul portale InPa (www.inpa.gov.it). Dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul portale esonera le Amministrazioni dall'obbligo di pubblicazione delle proprie procedure nella Gazzetta Ufficiale.

I profili professionali per i quali si può presentare modello per inserimento/aggiornamento sono:

Area dei collaboratori

- Collaboratore scolastico

Area degli operatori

- Operatore dei servizi agrari
- Operatore scolastico)

Area degli assistenti

- Assistente Amministrativo
- Assistente Tecnico
- Cuoco
- Infermiere
- Guardarobiere

DOMANDA DI NUOVO INSERIMENTO (Art.2 O.M.21/2009)

Gli aspiranti in possesso di 24 mesi di servizio, anche non continuativo (ovvero 23 mesi e 16 giorni), possono presentare richiesta di inserimento nelle graduatorie permanenti (24 mesi) **di una sola provincia**, utilizzando l'apposita funzione del sistema informativo per il profilo professionale per il quale hanno maturato il servizio e/o in un profilo professionale dell'area immediatamente inferiore.

Provincia di inserimento nelle graduatorie 24 mesi:

- **per gli aspiranti in servizio:** la provincia in cui si è attualmente in servizio con contratto a tempo determinato nello stesso profilo richiesto (art. 2 dell'O.M.21/2009);
- **per gli aspiranti che non sono in servizio:** la provincia in cui si è inseriti per il profilo richiesto nella graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici o negli elenchi provinciali per le supplenze di II fascia (D.M. 75/2001) ovvero nelle graduatorie di istituto di III fascia (D.M. 50 del 3 marzo 2021).

TITOLO DI STUDIO RICHIESTI PER L'INSERIMENTO (Art.2, c.3, O.M.21/2009)

I titoli di studio richiesti sono quelli per l'accesso al profilo per cui si concorre in base alla Tabella B annessa all'Allegato A del CCNL 18/01/2024.

- **Per coloro che sono già inseriti in graduatoria o elenco provinciale** sono validi i titoli di studio, anche se non più previsti dal CCNL, ma richiesti dall'ordinamento vigente all'atto di inserimento in tali graduatorie/elenchi.
- **Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di III fascia di istituto** sono validi i titoli di studio con i quali si sono inseriti a pieno titolo nelle stesse graduatorie.

Per gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78, è necessario certificare (anche con la dichiarazione sostitutiva prevista nel modulo di domanda) le materie comprese nel piano di studio (art. 2, c.4). Per tali attestati non è richiesta la frequenza di un numero minimo di ore.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Trieste e Gorizia per accedere alle scuole in lingua slovena devono possedere almeno una conoscenza di base di tale lingua, comprovata con il possesso di un titolo di studio conseguito in una scuola con insegnamento in lingua slovena o accertata con apposito colloquio (art. 1, c.4).

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO (Art.3, O.M.21/2009)

Possono presentare domanda di aggiornamento, utilizzando l'apposita funzione, coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti di una provincia, e intendono:

- aggiornare il punteggio con nuovi titoli di cultura e di servizio conseguiti dopo l'ultimo aggiornamento;
- aggiornare il punteggio con titoli di cultura e di servizio non presentati in precedenza;
- confermare o attestare il diritto a preferenza o riserva.

Per il profilo di assistente **tecnico è possibile anche solo chiedere l'accesso ad ulteriori aree di laboratorio** sempreché si sia in possesso del titolo di studio attualmente previsto per l'accesso, ovvero del *diploma di maturità* corrispondente alla specifica area professionale.

TITOLI DI RISERVA O DI PREFERENZA

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 5, comma 4, del DPR 487/1994, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza come anche quelle relative all'attribuzione della priorità nella scelta della sede (artt.21 e 33 commi 5, 6 e 7 della L.104/1992) **devono essere necessariamente riformulate dai candidati** che presentano domanda di aggiornamento, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Artt.4 e 8 O.M.21/2009)

La domanda di inserimento nella graduatoria provinciale o di aggiornamento del punteggio va presentata, come detto, in una sola provincia:

- da parte dei **nuovi aspiranti** che chiedono l'inserimento:
 - all'Ambito territoriale della provincia **di servizio**;
 - all'Ambito territoriale della provincia di iscrizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento (collaboratori scolastici) o negli elenchi provinciali di II fascia (*DM 75/01*), se **non in servizio**;
 - all'Ambito territoriale della provincia di iscrizione nelle graduatorie di istituto di III fascia, se **non in servizio** (*DM 50/2021*);
- da parte di coloro che chiedono **l'aggiornamento**:
 - all'Ambito territoriale della stessa provincia in cui sono già inseriti.

Aspiranti che intendono cambiare provincia

Tenuto conto del contemporaneo aggiornamento anche della III fascia di istituto, gli aspiranti già nella graduatoria dei 24 mesi **che intendono cambiare provincia** devono innanzitutto depennarsi dalla graduatoria medesima e successivamente, secondo le scadenze indicate dal Ministero, inserirsi nella graduatoria della III fascia della nuova provincia. **Solo nell'anno scolastico successivo** potranno avere nuovamente accesso alla graduatoria dei 24 mesi.

Le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line" (POLIS) raggiungibile sia mediante il portale InPa sia dalla home page del sito WWW.MIUR.GOV.IT sezione Servizi, o in alternativa tramite il seguente percorso Argomenti e servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line, **dalle ore 9.00 del giorno 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del giorno 30 maggio 2024.**

Ricordiamo che per l'accesso ai servizi del MIM sono necessarie le credenziali digitali SPID/CIE e l'abilitazione al servizio. Tutte le informazioni ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili all'URL: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>.

La medesima modalità telematica è stata adottata per la presentazione dell'Allegato G – inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia per l'a.s. 2024/2025 - che sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI E DEI REQUISITI (Art.8 O.M.21/2009)

I modelli di domanda sono validi come autocertificazione di tutti i dati in essa contenuti. Pertanto, i requisiti e i titoli valutabili devono essere dichiarati nel modello e non necessitano di alcuna documentazione allegata.

Le dichiarazioni concernenti i **titoli di riserva**, i **titoli di preferenza** nonché le **dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede** di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 **devono essere necessariamente riformulate** dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria.

L'amministrazione effettuerà il controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate in occasione del conseguimento del primo rapporto di lavoro. Ricordiamo che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000, in caso di dichiarazioni false è prevista l'esclusione dal concorso, la decadenza dalla graduatoria nonché l'applicazione sanzioni di carattere penale.

ATTENZIONE:

- È importante controllare la completezza e l'esattezza delle dichiarazioni presentate ed è necessario indicare l'esatto recapito a cui l'Amministrazione invierà le comunicazioni relative alle procedure concorsuali.

CRITERI GENERALI DI CALCOLO DELLA DURATA DEI SERVIZI

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, devono essere calcolati secondo le seguenti modalità (nota 2 all'art. 2 dell'O.M.21/2009):

- come da calendario i mesi interi (non il numero dei giorni di ogni singolo mese);
- sommando le frazioni di mese e considerando come mese intero ogni gruppo di 30 giorni;
- i periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario (esempio: supplenza dal 18/01 al 25/03. Viene conteggiato il primo mese dal 18/01 al 17/02. Quindi si conta il secondo mese dal 18/02/ al 17/03. Infine, si calcolano i giorni residui dal 18/03 – compreso – al 25/03 – compreso – per un totale di 8 giorni);
- valutando mese intero l'**eventuale frazione finale residua** superiore a 15 gg.

N.B.: non è ammissibile il computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

In tutti i calcoli rimangono incluse le domeniche e festività ricadenti nei periodi contrattuali senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e festive.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI PRESTATI**Criteri generali:**

Sono valutabili i **servizi prestati entro la data di sottoscrizione della domanda** di partecipazione al concorso, e comunque non oltre il termine di scadenza della domanda.

Tenuto conto che la scadenza per l'aggiornamento delle graduatorie dei 24 mesi per l'anno scolastico 2023/24 era fissata al 18 maggio 2023, sono di conseguenza dichiarabili tutti i servizi prestati **a partire dal 19 maggio 2023 (compreso) fino al 30 giugno (con riserva) da sciogliere successivamente.**

Sono valutabili i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (es. sciopero, congedi parentali, ecc.) ivi compresi quelli per i quali è stata corrisposta retribuzione anche parziale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto.

N.B.:

A seguito dell'approvazione dell'Ordine del Giorno n. 9/1966-A/32 con il quale il Governo si *"impegna a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA con almeno 24 mesi di servizio avvenga non prima del 15 giugno 2024; omissis"*, il Ministero invita gli Uffici Scolastici Regionali a prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli aspiranti di **dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024.**

Per questo motivo, il servizio prestato dopo il termine previsto per la presentazione delle domande ma entro il 30 giugno **sarà dichiarato con riserva da sciogliere nei termini che saranno successivamente previsti.**

Servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale:

- *fino all'a.s.2003/2004 è attribuito un punteggio proporzionato alle ore di servizio settimanali prestate (rapportate a 36 ore):*
- *dall'a.s.2004/2005 è attribuito il punteggio intero.*

Servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali

Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di servizio effettivo, di ruolo e non di ruolo, prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali.

Servizio prestato come Dsga

Il servizio prestato in qualità di DSGA dell'assistente amministrativo a tempo determinato con incarico conferito ai sensi dell'art. 47 CCNL del 29/11/2007 così come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 e successivo art. 56 del medesimo CCNL del 29/11/2007 viene valutato ai sensi del punto 6 della tabella A/1 (**assistente amministrativo**) con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (nota 2326 del 6/3/2013).

A seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n.40769 del 13/09/2019, la prestazione effettuata in qualità di Dsga nell'a.s.2019/20 da parte degli assistenti amministrativi non di ruolo viene considerato quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. Analoga previsione vale per l'anno scolastico 2020/2021, sulla base degli accordi intervenuti con l'Intesa del 18 settembre 2020.

Ulteriori casistiche:**Servizi prestati alle dirette dipendenze degli Enti Locali**

Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di servizio effettivo prestati alle **dirette dipendenze degli Enti Locali che fino al 31/12/1999** erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali il personale ATA (*con esclusione di quello prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*).

I rapporti di lavoro **alle dipendenze degli Enti Locali prestati in profili che tali Enti non erano tenuti a fornire per l'ordine di scuola** in cui è stato svolto il servizio (es. cuoco nelle scuole materne statali) sono valutati come *"servizi prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, provinciali e comunali"* (punti 0,05 per ogni mese).

Servizio prestato nelle scuole italiane all'estero

Il servizio prestato nelle **scuole italiane all'estero**, certificato dalla competente autorità del MAECI, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

Servizio prestato nelle Accademie, Conservatori e ISIA

Il servizio prestato nel profilo professionale di assistente amministrativo e collaboratore scolastico presso le Accademie, i Conservatori e gli ISIA è **valido, come servizio specifico, fino al termine dell'anno accademico 2002/2003** (31/10/2003). Successivamente a tale data tale servizio non è più utile per la maturazione dei 24 mesi (a partire dal 01/11/2003 il servizio verrà assimilato a quello prestato nelle altre Amministrazioni dello Stato).

Servizio militare di leva o servizio sostitutivo

Il **servizio militare di leva** o il **servizio civile sostitutivo** di quello di leva (**fino al 31/12/2005**) è valutato:

- **se prestato in costanza di rapporto di impiego**: con il punteggio del servizio specifico;
- **se prestato al di fuori di un contratto di lavoro**: come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali (sono riconosciuti 6 punti annuali esclusivamente nel caso di ricorso al Giudice del Lavoro a seguito del recente orientamento della Corte di cassazione).

Dal 01/01/2006 il **servizio militare in ferma di leva volontaria** è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali; il **servizio civile volontario** prestato dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come *"servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali"* (nota 8151 del 13/3/2015).

Servizio prestato nelle scuole non statali

Per il **servizio prestato nelle scuole non statali** (paritarie, scuole secondarie parificate o legalmente riconosciute, scuole elementari parificate) il punteggio è ridotto alla metà. Questo servizio **non vale ai fini del calcolo dei 24 mesi** necessari per l'accesso al concorso. Il servizio è valutato e può essere autocertificato, solo se è stato effettuato il versamento degli oneri contributivi dovuti per legge.

Servizi considerati, comunque, come prestati presso Amministrazioni Statali

Sono considerati come servizio prestato presso le Amministrazioni statali quelli relativi a:

- **Poste e Telecomunicazioni** fino al 31/12/1993;
- **Ferrovie dello Stato** fino al 13/06/1985;
- **Azienda di Stato Servizi Telefonici** fino al 13/12/1992.

Servizi prestati nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta

Con nota 24681 del 14 agosto 2020, il Ministero ha recepito il parere n. 1184 del 2020 del Consiglio di Stato relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, se dichiarato dai candidati.

Servizi non validi

Non sono ammessi a valutazione i servizi prestati in qualità di LSU, le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni d'opera e tutte quelle forme di prestazione per le quali non è stato instaurato un rapporto di impiego diretto con lo Stato o con l'Ente Locale.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TITOLI CULTURALI

Per i titoli culturali, da possedersi entro la data di sottoscrizione della domanda e comunque entro il termine di scadenza delle domande (**30 maggio 2024**), è prevista una valutazione diversificata per profilo professionale in base alle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 allegate al bando.

Lo stesso titolo non può essere valutato due volte, anche se con punteggi diversi.

Sono valutati anche i **titoli equipollenti conseguiti all'estero**.

In particolare:

per gli **Assistenti amministrativi**:

- Con la nota 8 alla tabella A/1, sono stati inclusi la patente europea di informatica (ECDL) e le certificazioni Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS tra gli attestati di addestramento professionale valutabili (punti 1), nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche EIPASS, ICL e PEKIT.

per gli **Assistenti tecnici**:

- Per coloro che sono già inseriti in graduatoria dei 24 mesi, il possesso di un nuovo titolo di studio che consente l'accesso ad ulteriori laboratori non modifica la valutazione del titolo di accesso già attribuita con il primo inserimento in graduatoria (punto 1 del Titolo A della tabella). Ciò in quanto con la domanda di aggiornamento è possibile solo assegnare il punteggio per titoli aggiuntivi e non rivalutare i punteggi già attribuiti. I diplomi di **maturità classica, maturità magistrale, ragioniere e perito commerciale** non consentono l'accesso ad alcun laboratorio e conseguentemente al profilo di assistente tecnico.

per i **Collaboratori scolastici**:

- Si valuta il titolo più favorevole tra quelli eventualmente presentati per l'accesso.

RISERVE DEI POSTI e PRIORITA' DI SCELTA DELLA SEDE

Nelle assunzioni troveranno applicazione le riserve previste dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (artt.3, 7 comma 2 e 18 della legge 68/99), elencate nell'allegato E all'ordinanza.

Il diritto ad usufruire della riserva dei posti deve essere dichiarato barrando l'apposita casella del modello di domanda.

Nelle assunzioni da effettuare utilizzando le graduatorie dei 24 mesi è, altresì, previsto il diritto alla priorità di scelta della scuola di servizio (da non confondere con la riserva dei posti) in applicazione dell'articolo 21 (personale disabile con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50) e dell'art. 33 commi 5 e 7 (assistenza ai familiari con grave disabilità) della legge 104/92 come modificate dal D. Lgs 105/2022.

Si tratta esclusivamente di una priorità di scelta e non di una precedenza o riserva di posti.

La priorità, pertanto, può essere esercitata **nell'ambito del gruppo di aspiranti che hanno titolo alla stessa tipologia di supplenza** (annuale, fino al termine delle attività).

È stato previsto un apposito modello, **l'Allegato H**, al fine di consentire agli interessati di dichiarare e documentare il possesso dei necessari requisiti per l'esercizio del diritto citato.

Il modulo, corredato dalla documentazione relativa, deve essere presentato **contestualmente alla domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie** dei 24 mesi all'Ambito Territoriale competente.

L'assistenza ai familiari con grave disabilità, si applica **prioritariamente per l'assistenza ai figli e, successivamente, per l'assistenza al coniuge e ai genitori.**

Ricordiamo, a tale proposito, che le disposizioni della Legge 104/92 sono state recentemente oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha eliminato la figura del **referente unico**.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (Art. 11 O.M.21/2009)

Le graduatorie permanenti provvisorie, aggiornate ed integrate con l'inserimento dei nuovi aspiranti, sono affisse all'albo dell'Ambito territoriale per 10 giorni.

Successivamente all'esame e alla decisione dei ricorsi in opposizione e dei reclami presentati, sono effettuate le correzioni degli errori materiali e viene approvata la graduatoria in via definitiva, immediatamente pubblicata all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e del competente Ambito territoriale provinciale.

A garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa, gli Ambiti territoriali provinciali adottano iniziative adeguate a consentire l'accesso agli atti e ai documenti che riguardano la posizione in graduatoria degli interessati.

INAMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE, NULLITÀ, RICORSI (Artt. 9 E 12 O.M.21/2009)

Sono inammissibili le domande **inoltrate con modalità diverse da quelle previste**.

L'**esclusione** dal concorso può essere disposta in qualunque momento nei confronti di coloro che non risultano in possesso dei requisiti richiesti o che hanno presentato domanda in più di una provincia. L'**inammissibilità**, la **nullità**, l'**esclusione** sono disposte prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e sono comunicate agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro i provvedimenti di nullità e inammissibilità delle domande o di esclusione dal concorso è consentito presentare entro 10 giorni dalla notifica ricorso in opposizione.

Per errori materiali nelle graduatorie provvisorie è consentito presentare reclamo entro 10 giorni. Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti, secondo quanto indicato dalla nota, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

11

SCelta DELLE SEDI – ALLEGATO G

Come già per gli anni precedenti, la scelta delle istituzioni scolastiche per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a.s. 2024/25 (Allegato G), sarà effettuata attraverso la modalità telematica (Istanze On Line).

Questa modalità implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo che per l'accesso ai servizi del MIM sono necessarie le credenziali digitali SPID/CIE e l'abilitazione al servizio Istanze On Line. L'abilitazione personale è ottenibile attraverso la procedura di registrazione.

La modalità telematica per l'inserimento delle sedi (graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia) sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Coloro che **sono già inseriti nelle graduatorie di prima fascia** (inclusi coloro che non hanno presentato la domanda di aggiornamento della propria posizione di graduatoria) possono:

- **non presentare il Modello G**: in tale caso viene mantenuto l'inserimento nelle graduatorie delle scuole ove si è già inclusi;
- **presentare il Modello G** al fine di cambiare tutte o parte delle scuole precedentemente scelte; il modello deve contenere l'indicazione di tutte le scuole richieste anche quando si intende modificare, rispetto al precedente anno scolastico, una sola preferenza.

Coloro che si iscrivono per la prima volta nella graduatoria di prima fascia devono effettuare la scelta delle scuole (fino ad un massimo di 30) per l'inserimento nelle graduatorie di I fascia di circolo e di istituto.

LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art. 5 O.M. 21/2009)

Le graduatorie provinciali permanenti sono utilizzate **per le assunzioni a tempo indeterminato** sui posti vacanti in organico di diritto. Il numero delle assunzioni in ruolo effettuabili annualmente è stabilito per ciascun profilo e per ciascuna provincia con apposito decreto del MIM.

Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei candidati che, a seguito di presentazione di ricorso, risultano inclusi con riserva. Per questi ultimi l'assunzione può essere disposta solo dopo lo scioglimento della riserva in senso favorevole.

Per gli assistenti tecnici le assunzioni sono effettuate **nei confronti dei candidati in possesso dei titoli di accesso ai laboratori per i quali risultano posti disponibili**. L'elenco delle disponibilità è pubblicizzato presso ogni Ambito territoriale provinciale prima delle assunzioni.

12

LE SUPPLENZE (Art. 6 O.M.21/2009)

Le graduatorie provinciali dei 24 mesi sono utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Il candidato che non fosse interessato all'assunzione a tempo determinato può presentare apposita dichiarazione di rinuncia compilando **l'Allegato F**.

L'Allegato F deve essere presentato **distintamente** per ciascun profilo per cui si intende rinunciare all'assunzione a tempo determinato. (es. un aspirante incluso nelle graduatorie di due profili – assistente amministrativo e assistente tecnico – deve presentare due moduli Allegato F se intendere rinunciare alle assunzioni a tempo determinato di entrambe i profili).

Le graduatorie di circolo/istituto e le supplenze temporanee

I candidati inclusi nelle graduatorie provinciali dei 24 mesi hanno titolo ad essere inseriti, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle graduatorie di circolo/istituto per il conferimento delle supplenze nelle scuole scelte con l'Allegato G.